



SENT. 10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO

Presidente

Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Nicola RUGGIERO

Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, in materia di responsabilità, iscritto al n. **62381** del registro di segreteria,

promosso per la revocazione

della sentenza della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello n. 124/2025 del 29/5/2025

da

SATTA Valeria, nata a Cagliari il giorno 8/10/1983, c.f.

STTVLR83R48B354G, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro

Barberio (BRBMRA68B16G113M) e Stefano Porcu

(PRCSFN68M02G113Z), con domicilio digitale eletto corrispondente

all'indirizzo pec studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it

contro:

SENT. 10/2026

PROCURA GENERALE della Corte dei conti.

UDITI, nell'udienza del 20 novembre 2025, con l'assistenza del segretario,
Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, Cons. Roberto Rizzi e il Pubblico
Ministero, V.P.G. Fabrizio Cerioni.

FATTO

Con sentenza n. 124/2025, depositata il 29/5/2025, questa Sezione seconda
giurisdizionale centrale d'appello, in parziale accoglimento dell'appello
proposto da SATTA Valeria, all'epoca dei fatti (marzo 2020 - settembre 2022)
Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna,
proponente alla Giunta regionale il conferimento delle funzioni di Direttore
generale dell'Organizzazione e del Personale a un soggetto (Dott.ssa
OMISSIS) privo dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, la condannava
al pagamento, in favore della Regione Sardegna, di €. 88.856,30 (a fronte di
una condanna in primo grado di €. 220.058,10), oltre rivalutazione monetaria
e interessi.

Più in dettaglio, la condanna scaturiva dalla constatazione che l'Assessore
SATTA, dopo aver selezionato la dott.ssa OMISSIS scrutinando le molteplici
(23) manifestazioni di interesse pervenute a fronte del pertinente avviso
pubblico, aveva proposto alla Giunta regionale di conferire alla stessa le
funzioni di Direttore generale della Direzione dell'organizzazione e del
personale, sul presupposto che la stessa fosse un "dirigente esterno
all'Amministrazione" in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 28 e 29 della
legge regionale n. 31/98 e delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire.
Gli approfondimenti istruttori, invece, avevano evidenziato che la dott.ssa
OMISSIS era, all'epoca, funzionario della Regione Sardegna, in aspettativa

SENT. 10/2026

volontaria. Pertanto, non era qualificabile come “dirigente esterno”, ma

semplicemente dipendente regionale alla quale, con procedura peraltro

illegittima e annullata dal G.A. (come da sentenza TAR Sardegna n. 138/2017,

confermata da Consiglio di Stato n. 2690/2018), era stato conferito un incarico

di direttore di servizio presso un ente del “Sistema Regione” (ASPAL).

Pertanto, la stessa non poteva ritenersi “persona estranea all’Amministrazione

e agli enti”, presupposto per l’applicabilità dell’art. 29 l.r. n. 31/98 (norma che

consente che le funzioni di direttore generale possano essere conferite a

persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai

ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti

pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza

acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano

conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e

scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per

almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni

funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori

della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli

avvocati e procuratori dello Stato).

Tale condotta era ritenuta determinante ai fini del conferimento dell'incarico

e, perciò, causativa del danno, corrispondente alla remunerazione

indebitamente corrisposta.

Tuttavia, l'importo del danno concretamente addebitato all'assessore veniva

ragguagliato alla sola parte degli esborsi che l'Amministrazione regionale

aveva sostenuto per remunerare la dirigente (nell'intero periodo pari a €

SENT. 10/2026

314.368,72) eccedente la retribuzione che la stessa avrebbe comunque percepito dalla Regione Sardegna nel periodo di riferimento per il posto di funzione precedentemente ricoperto (ossia €. 126.937,58), decurtata del 30%, riferibile al concorso virtuale di soggetti non evocati (*«10% per ciascuno dei soggetti che hanno preso parte alla determinazione dell'evento danno, individuati in tre centri di una possibile imputazione: la Giunta (unitariamente intesa), il direttore/dirigente Responsabile del Servizio Personale, la stessa incaricata (che avrebbe contribuito all'inutile esborso di denaro "autocertificando" circostanze non veritiere)»*). Per effetto di tali modulazioni, il danno, all'esito del giudizio di appello, era stato determinato nell'importo di €. 88.856,30.

Avverso la decisione del giudice d'appello la SATTA agiva in revocazione prospettando la sussistenza di un errore di fatto, sussumibile nel disposto dell'art. 202, comma 1, lett. f, c.g.c.

A opinione della ricorrente, il giudicante, dopo aver affermato che la verifica dei requisiti era stata da lei compiuta nella veste di Assessore, aveva poi contraddittoriamente dichiarato che detta verifica avrebbe dovuto porla in essere – in sede di stipula del contratto – la Dirigente del Personale.

In definitiva, nonostante la verifica rientrasse tra le incombenze dell'apparato burocratico, l'Assessore era stato condannato per comportamento doloso per non aver svolto alcuna verifica preliminare.

Era perciò ravvisabile *«una reale disarticolazione tra presupposti e conseguenze che non consente di "tenere insieme" gli effetti scaturiti e disposti nella sentenza di condanna»* e tale da integrare un determinante, e agevolmente percepibile, grave errore revocatorio.

SENT. 10/2026

Concludeva chiedendo *«la revocazione della sentenza n. 124/2025 (...) conseguentemente mandando la ricorrente sig.ra Valeria Satta assolta da ogni addebito per l'insussistenza di comportamento antiggiuridico ovvero per l'inesistenza del danno erariale o dell'elemento psicologico della colpa grave»*.

Con conclusioni rassegnate in data 30/10/2025, la Procura generale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti dell'errore revocatorio e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio.

In particolare, all'esito della declinazione dei connotati dell'errore di fatto, evidenziava che le statuizioni della sentenza censurate (pagg. 26-29) non presentavano attitudine a dar luogo alla revocazione della sentenza d'appello. Infatti, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, nella sentenza impugnata era stato affermato chiaramente che la natura politica della nomina di un dirigente generale non esime l'organo proponente, nella specie l'assessore SATTA, dalla verifica di legittimità della nomina stessa, tanto più che risultava dagli atti che era stata la stessa SATTA a proporre alla Giunta regionale l'adozione della deliberazione di conferimento alla dott.ssa OMISSIS delle funzioni delle funzioni di Direttore Generale.

In ogni caso, rilevava che, qualora fosse rinvenibile nel caso di specie il vizio denunciato dalla ricorrente, lo stesso avrebbe, al più, potuto essere qualificato come errore di giudizio, insuscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione in revocatoria.

Con istanza depositata in data 14/11/2025, l'Avv. Barberio, co-difensore della ricorrente, rappresentando di essere impegnato in altro plesso giudiziario nello

SENT. 10/2026

stesso giorno in cui era stata calendarizzata la trattazione del giudizio innanzi alla Corte dei conti, chiedeva, *«al fine di (...) adempiere con pienezza al proprio mandato difensivo nelle due, rilevanti, controversie»* o il rinvio dell'udienza o la chiamata della discussione come ultima causa del ruolo, nell'auspicio di poter giungere in tempo per la discussione.

Con ulteriore nota, depositata in data 18/11/2025, il medesimo difensore, nel contestare rilevanza e fondatezza, in fatto e in diritto, delle conclusioni della Procura generale, chiedeva che all'udienza del 20/11/2025 la causa fosse trattenuta in decisione senza discussione.

All'udienza del 20/11/2025, il rappresentante della Procura generale enunciava le conclusioni, svolgendone i motivi, come compendati nel verbale d'udienza.

La causa veniva, quindi, in aderenza alla richiesta del difensore della ricorrente, posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, non essendo ravvisabili nella motivazione della sentenza anomalie sussumibili nella fattispecie dell'errore di fatto revocatorio.

Un simile errore è configurabile (art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c.) quando *«la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»*.

La richiamata disposizione, così come l'omologo art. 395, n. 4, c.p.c., sono stati costantemente interpretati nel senso che l'errore di fatto del giudice, quale

motivo di revocazione della sentenza, deve consistere in *«una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (v. ex plurimis, Cass. sentt. n. 19071 del 2012, n. 17443 del 2008). La pronunzia del giudice che costituisca frutto di un'attività valutativa è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto»* (così testualmente, Cass., n. 22080/2013; in termini analoghi, Corte conti, Sez. II App. n. 211/2025, 251/2024, n. 41/2024, n. 29/2023 e n. 148/2022, nonché Sez. III App. n. 128/2017, con la giurisprudenza di Cassazione ivi richiamata).

Presupposto indefettibile è la circostanza che il fatto, oggetto di errore revocatorio, non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

La pronunzia del giudice che costituisca frutto di un'attività valutativa è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto (Cass., n. 22080/2013; in termini analoghi, Corte conti, Sez. II App. n. 139/2025, 251/2024, n. 41/2024, n. 29/2023 e n. 148/2022, nonché Sez. III App. n. 128/2017, con la giurisprudenza di Cassazione ivi richiamata).

Occorre, dunque, che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formati sulla base di una valutazione (fra le tante, Cass. n. 10040/2022; in

termini analoghi, Corte conti, Sez. II App., n. 362/2023).

In definitiva, l'errore di fatto «presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr. ex plurimis, Cass. civ. giugno 2005, n. 13915; Cass. civ. 20 13 febbraio 2006, n. 3652; Cass. civ. 22 giugno 2007, n. 14608; Cass. Civ. 31 agosto 2017, n. 20635; v. anche Cass. civ. Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413); tale errore, dunque, non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (v. Cass. civ. 13 giugno 2017, n. 14656)». Di conseguenza, "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione (Cass. civ. 1° luglio 2016, n. 14108; Cass. civ. 28 maggio 2013, n. 13181; ed ancora, nello stesso senso, Cass. civ. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. civ. 30 ottobre 2018, n. 2750; Cass. civ. 5 aprile 2017, n. 8828)» (così testualmente, Cass. n. 16902/2021; in termini analoghi, da

	SENT. 10/2026	
	ultimo, Corte conti, Sez. II App., n. 251/2024 e n. 92/2024).	
	Applicando tali coordinate interpretative alla vicenda in esame, deve	
	escludersi la ricorrenza di una falsa percezione della realtà processuale,	
	determinata da una mera svista, in conseguenza della quale il giudice si sia	
	indotto ad affermare l'esistenza di un fatto che, invece, incontrastabilmente	
	non risulta dai documenti di causa.	
	La contestazione, invece, attiene al prodotto valutativo e all'apprezzamento	
	delle risultanze processuali, come tale integrante un (asserito, ancorché	
	inesistente) errore di diritto che è inidoneo all'attivazione della fase	
	rescindente della revocazione.	
	E infatti, secondo la prospettazione della ricorrente, il giudicante,	
	contraddittoriamente, dapprima, ha affermato che la verifica dei requisiti –	
	giusta delibera n. 9/14 del 5.03.2020 della Giunta regionale – è stata posta in	
	essere dall'Assessore e, poi, sostenuto che detta verifica avrebbe dovuto	
	eseguirla, in sede di stipula del contratto, la Dirigente del Personale, dott.ssa	
	OMISSIS.	
	In definitiva, secondo la ricorrente, risulterebbe testualmente sconfessato il	
	centro motivazionale a base della condanna secondo cui l'Assessore ha	
	omesso approfondimenti istruttori sul possesso dei requisiti in capo	
	all'aspirante, atteso che questo indefettibile passaggio è stato esplicitamente	
	riconosciuto come incombente sulla struttura burocratica.	
	A ben vedere, però, nessun errore di fatto è ravvisabile nella decisione, ove si	
	considerino le accurate riflessioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della sentenza	
	(in particolare pagg. 25-29) nei quali, a confutazione delle doglianze articolate	
	in sede di gravame, il giudicante ha rilevato, fra l'altro, che «(...) Tra le 23	
	9	

SENT. 10/2026

manifestazioni d'interesse pervenute, è stata proprio l'Assessore SATTA a individuare, in pochi giorni, la dott.ssa OMISSIS e a proporla quale "dirigente esterno all'Amministrazione", ritenendola in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 28 e 29 della legge regionale n. 31/98 e delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire.

In particolare con la deliberazione n. 9/14 del 5 marzo 2020 la Giunta regionale decideva di conferire alla dott.ssa OMISSIS le funzioni di Direttore generale della Direzione generale dell'organizzazione e del personale, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 31/1998 per un periodo di 3 anni, su "proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione" Valeria SATTA, che precisava che la candidata era in possesso dei "requisiti stabiliti dagli artt. 28 e 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le competenze per ricoprire le funzioni di direttore generale della Direzione generale dell'organizzazione e del personale; ha maturato significative esperienze nelle materie afferenti l'incarico da attribuire in conformità ai requisiti richiesti dal bando; presenta le necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali in rapporto alle esigenze programmatiche della Giunta e ai conseguenti obiettivi di sistema oltre alla sussistenza del nesso fiduciario". Seguiva, in data 16 marzo 2020, il decreto di conferimento delle funzioni e la stipula del contratto triennale.

A nulla vale obiettare che il possesso di tali requisiti sarebbe stato "autocertificato" dalla stessa dirigente nominata, alla quale dovrebbe attribuirsi la responsabilità dell'evento dannoso, in quanto la proposta proveniva proprio dall'odierna appellante, all'epoca dei fatti in veste di Assessore competente per lo specifico settore, alla quale era demandata ogni

verifica necessaria allo scopo. Nella manifestazione di interesse la dott.ssa

OMISSIS aveva dichiarato espressamente di ricoprire la carica di “Direttore

di servizio” dell’Azienda ASPAL dal 16 gennaio 2017, pur affermando,

contraddittoriamente, di essere “dirigente a tempo determinato ex art. 19

d.lgs. n. 165/2001” presso la medesima Agenzia. Sarebbe, pertanto, spettato

all’assessore proponente risolvere tale insanabile contrasto, con

approfondimenti istruttori mai avviati, sul possesso dei requisiti in capo

all’aspirante.

Analogamente irrilevante si appalesa, ai fini dell’esonero da responsabilità,

la sottoscrizione del contratto da parte del responsabile del Personale, in

quanto atto “dovuto” e come tale difficilmente rifiutabile dopo il decreto di

nomina sottoscritto dall’odierna appellante e comunque inidoneo a escludere

del tutto la responsabilità in capo a quest’ultima. Si osserva, infatti, che il

concorso di altri soggetti nella causazione dell’unico evento dannoso non è di

per sé esimente né interrompe il nesso di causalità che ricorre anche nella

fattispecie, posto che in assenza della scelta operata dall’Assessore, priva di

ogni preliminare controllo in punto di condizioni di ammissibilità della

richiedente al ruolo cui aspirava, l’evento dannoso (stipula del contratto) e le

relative conseguenze dannose (versamento delle retribuzioni in forza di un

contratto nullo), di certo non si sarebbero verificate.

Alla luce di quanto sopra precisato, anche la contestazione relativa alla

sussistenza dell’elemento soggettivo risulta non supportata da elementi idonei

a ribaltare il giudizio di colpevolezza al quale sono pervenuti i primi giudici.

Come sostenuto dalla stessa appellante “competete all’Assessore, invece,

effettuare sulle candidature (verificate ex ante ed ex post dalla struttura

amministrativa) una scelta squisitamente di natura politica e fiduciaria, anche e soprattutto in funzione degli obiettivi da conseguire e dei programmi da attuare, che l'Assessore pone a base della propria attività politico-amministrativa".

Orbene, la natura "politica" della nomina di un dirigente generale non esime l'organo proponente dalla verifica di legittimità della nomina stessa, tanto più che, nel caso di specie, il decreto di nomina è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla delibera della G.R. in cui la stessa SATTA era proponente.

Non risulta affatto che, oltre al curriculum inviato dall'aspirante, sia stata svolta un'istruttoria all'esito della quale quest'ultima era risultata in possesso dei requisiti. Soprattutto a eliminare ogni dubbio sulla volontà dell'Assessore di procedere alla nomina in violazione di legge è la piana lettura dello stesso curriculum della dott.ssa OMISSIS, che evidenzia, senza margine di fraintendimento, che non vi erano affatto i requisiti imposti dalla legge regionale, alla stregua di quanto già accertato dai giudici territoriali.

In ogni caso, è ancora una volta la stessa difesa dell'appellante ad asserire che i requisiti di partecipazione della dott.ssa OMISSIS sarebbero stati "specificamente verificati dalla struttura amministrativa competente (i.e. Direttore Generale del Personale f.f. e Dirigente del Servizio Personale) anche prima del Decreto di nomina. Ciò risulta anche dalla circostanza che il decreto assessorile di nomina (Decreto 1154/17 del 16.03.2020) è stato, appunto, controfirmato dalla Dott.ssa OMISSIS e dalla Dott.ssa OMISSIS, nelle loro rispettive qualità di Direttore Generale facente funzione e dirigente del Servizio Personale), peraltro con effetto solo dalla data della stipula del contratto di lavoro (doc. 3.1.)", laddove, per contro, dal contratto stipulato in

SENT. 10/2026

pari data (16.03.2020, v. doc. 3.2., pur esso richiamato nel gravame) dalla

Dirigente del Personale, dott.ssa OMISSIS, si rinvia alla sola “attivazione”

delle “procedure per la verifica dei requisiti previsti dal citato avviso

pubblico n. 575/Gab e dell’insussistenza di cause di inconferibilità e

incompatibilità in relazione all’incarico da ricoprire e che qualora,

nell’ambito del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese si rilevino

non sanabili irregolarità o causa d’incompatibilità o mancanza dei requisiti

o il rilascio di dichiarazioni mendaci, si procederà alla revoca dell’incarico

e la risoluzione di diritto del presente contratto”. La precisazione lascia ben

intendere che nessuna verifica “preliminare” è stata in concreto approntata».

In definitiva, come emerge chiaramente dalla motivazione della decisione,

non vi è alcuna contraddizione tra le argomentazioni esposte a sostegno della

sussistenza della responsabilità dell’allora Assessore SATTA.

Il modo in cui, in concreto, le prerogative facenti capo alla funzione

assessorile sono state esercitate e i profili riguardanti le intersezioni delle

stesse con le dinamiche gestorie che hanno caratterizzato il conferimento delle

funzioni di Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale a un

soggetto riconosciuto privo dei requisiti previsti dalla legge e dal bando hanno

costituito oggetto di approfondita valutazione da parte del giudice di appello,

conducendo alla conferma della sussistenza della prospettata responsabilità

amministrativa.

Conclusivamente, per le esposte ragioni la proposta impugnazione per

revocazione è inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore

questione.

PQM

SENT. 10/2026

la Corte dei conti Sezione seconda centrale d'appello

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio, liquidate, in favore dello Stato, nella misura di € 112,00 (CENTODODICI/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi

Dott.ssa Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15 GENNAIO 2026

p. IL DIRIGENTE

(Dr. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco